



COMUNE DI ARCO
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

Autonoleggio con conducente da piazza (taxi) e da rimessa
Servizio di noleggio con autobus

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Ivo Ceolan

IL PRESIDENTE
F.to dott. Valerio Costa

Approvato con:

Deliberazione del Consiglio comunale n. 68 di data 27 novembre 2006 entrato in vigore il 9 dicembre 2006

Testo coordinato di cui alle deliberazioni:

- del Consiglio comunale n. 85 di data 17 dicembre 2010 Modifica articoli 1, 2, 23 e 34

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – *Oggetto.*

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei servizi pubblici non di linea ovvero i servizi con i quali si provvede al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta dei trasportati in modo non continuativo né periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Gli stessi possono essere svolti attraverso i seguenti servizi:
 - a) servizio di taxi;
 - b) servizio di noleggio con conducentecosì come individuati dall'art. 1, comma 2 lettere a) e b) della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".
2. Tali servizi sono altresì disciplinati dalle seguenti norme:
 - a) articoli 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - b) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
 - c) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
 - d) D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
 - e) D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
 - f) art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - g) D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni;
 - h) D.M. 28 aprile 2005, n. 161;
 - i) Legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".
- 3) *I servizi sono inoltre convenzionati tra i Comuni di Riva del Garda, Arco e Nago-Torbole. Nell'articolato del presente Regolamento ogni riferimento alla Convenzione dd. 17.10.2002 è da intendersi "...dd. 17.10.2002 e successive modificazioni ed integrazioni".*¹

Art. 2 – *Definizione dei servizi.*

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, su tutto il territorio regionale, nazionale e negli stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano, svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. In particolare:

Servizio di taxi.

 - a) Il servizio pubblico di autoveicoli da piazza, di seguito chiamato "*servizio taxi*", è rivolto ad un'utenza indifferenziata per soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.
 - b) I veicoli stazionano in luogo pubblico, nelle apposite piazzole individuate con provvedimento comunale.

¹ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 di data 17 dicembre 2010.

- c) Il servizio è a disposizione di chiunque lo richieda, con le seguenti modalità di accesso:
- chiamata a vista;
 - chiamata su telefono pubblico da piazza;
 - chiamata su telefono o altro dispositivo collegato a sistemi di gestione automatizzata della stessa nel rispetto delle peculiarità legislative del servizio taxi ed a condizione che l'accesso al servizio non venga precluso ai tassisti titolari di licenza taxi che ne facciano richiesta ad uno dei gestori dei sistemi.
- d. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi di attesa del cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto nell'ambito del territorio dei Comuni firmatari della convenzione; numeri e modalità di utilizzo dovranno essere preventivamente comunicati alle amministrazioni competenti per territorio.
- e) L'inizio del servizio deve avvenire all'interno dell'area comunale. E' fatto divieto ai titolari di licenze di autonoleggio con conducente da piazza di altri comuni di prelevare l'utenza o di iniziare il servizio sul territorio del Comune di Arco ad eccezione dei Comuni di Riva del Garda e Nago-Torbole, firmatari della convenzione di data 17 ottobre 2002 e fino a scioglimento della stessa. Ad esclusione dei titolari di licenza di taxi rilasciate dal comune di Arco non è comunque consentito lo stazionamento sulle aree pubbliche destinate al servizio taxi.
- f) La prestazione del servizio nel territorio comunale è obbligatoria, oltre è facoltativa.²

Servizio di noleggio con conducente

- a) Il servizio di noleggio con conducente è rivolto ad un'utenza specifica che richiede una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse o sedi del vettore.
- b) I veicoli stazionano di norma all'interno delle rimesse. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.
- c) Il servizio è effettuato senza limiti territoriali.
- d) La prestazione del servizi non è obbligatoria.

Art. 3 – Organico.

1. L'organico degli autoveicoli regolarmente istituito ed approvato alla data di entrata in vigore del presente regolamento è il seguente:
- a) servizio di taxi con autovettura: n. 4 licenze corrispondenti ad altrettanti veicoli;
- a1) servizio di taxi a trazione animale in occasione di pubbliche manifestazioni: n. 1 licenza temporanea corrispondente ad un veicolo;
- b) servizio di noleggio con conducente mediante autovettura: n. 5 autorizzazioni + n. 2 autorizzazioni per trasporto portatori di handicap, corrispondenti ad altrettanti veicoli.
- c) Servizio di noleggio per autobus: vedi Capo III.
2. Le modifiche di organico, dovute a dimostrabili variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda, anche esterne al territorio del Comune, sono approvate dal Consiglio Comunale sentita la Commissione di cui all'art. 4 e secondo la procedura prevista dall'art. 1 della convenzione tra i comuni di Arco, Riva del Garda e Nago-Torbole di data 17 ottobre 2002, fatta salva la prima applicazione del presente regolamento.

² Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 di data 17 dicembre 2010.

Art. 4 – Commissione consultiva trasporti.

1. È istituita con deliberazione della Giunta Comunale competente la Commissione consultiva trasporti per esprimere pareri circa l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea e per l'applicazione del presente regolamento, anche per quanto riguarda gli aspetti di vigilanza e disciplinari (Capo V del presente Regolamento).
2. La commissione è composta da:
 - a) dall'Assessore competente per materia o suo delegato che la presiede;
 - b) da due rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle stesse;
 - c) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti, maggiormente rappresentative;
 - d) dal Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato.
3. Alle sedute della commissione partecipa un funzionario del Servizio Attività Produttive con funzione verbalizzante.
4. La designazione dei componenti da parte delle Associazioni artigianali e delle associazioni degli utenti deve pervenire al Comune entro 30 giorni dalla data della richiesta. In caso di omessa designazione nel predetto termine, il Responsabile del Servizio provvede automaticamente.
5. La commissione resta in carica per il periodo del mandato amministrativo consiliare.
6. La Commissione svolge anche le funzioni di Commissione concorso di cui all'art. 12, comma 2 del presente regolamento; in questo caso la figura dell'assessore di cui al comma 2 lettera a) è sostituita da quella del dirigente dell'area competente.
7. I commissari sono sostituiti a seguito di dimissioni o di morte, o per decadenza d'ufficio nel caso non partecipino alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.
8. La riunione della commissione è valida in prima convocazione se sia presente la maggioranza dei componenti.
9. La commissione decide con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. La commissione è convocata dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta articolata per argomenti da parte di almeno 3 componenti, con avviso mediante raccomandata o notifica tramite messi comunali da spedire almeno cinque giorni prima del giorno della convocazione.

CAPO II NORME PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI

Art. 5 – Condizioni di esercizio.

1. **Titolo per l'esercizio del servizio** - L'esercizio del servizio di taxi e di servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza ed autorizzazione comunale di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21. Ogni licenza e/o autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
2. **Condizioni d'esercizio** – In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
 - il cumulo di più licenze per servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
 - il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
 - è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate anche da Comuni diversi;
 - il titolare di licenza taxi non può esercitare altra attività lavorativa, in via prevalente, che pregiudichi la qualità del servizio.

Art. 6 – Figure giuridiche di gestione.

1. I titolari di licenza per l'esercizio di taxi o di autorizzazione per il noleggio con conducente, al fine dell'esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, in qualità di titolare di impresa artigianale di trasporto, all'albo delle imprese artigiane;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione alla Cooperativa o al Consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista o il noleggiatore, previa domanda, è reintegrato nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso si applica quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
3. Per le ditte individuali il servizio di taxi ed il servizio di noleggio con conducente devono essere esercitati direttamente dal titolare della licenza o dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono essere sostituiti temporaneamente alla guida, come previsto dall'articolo 20.
4. Per le persone giuridiche il servizio di noleggio con conducente può essere esercitato direttamente dal legale rappresentante, da uno o più soci oppure da autisti dipendenti in possesso della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) ed iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la Camera di Commercio I.A.A., qualora istituito.
5. Possono inoltre essere titolari di licenza di taxi o di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente le persone fisiche appartenenti agli stati dell'Unione Europea, a condizione di reciprocità.

Art. 7 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze.

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente da rimessa con automezzo fino a 9 posti sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo di conducenti, qualora istituito.
 2. Il concorso deve essere indetto dal Responsabile del Servizio entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze/autorizzazioni.
 3. Altresì il concorso potrà essere indetto, sentita la Commissione di cui all'art. 4, a seguito di almeno una richiesta di assegnazione e ad un aumento del contingente numerico delle licenze/autorizzazioni.
 4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o, alternativamente, di una sola autorizzazione per ogni bando.
 5. La licenza di cui all'art. 3, punto a1) – servizio a trazione animale in occasione di pubbliche manifestazioni – è rilasciata in base all'ordine cronologico di presentazione della richiesta (come risulta dal protocollo comunale) da chi ha i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 1 lettere a), b) e c), previa presentazione della documentazione prevista dall'articolo 14, 1° capoverso, lettera a), b) e c).
-

Art. 8 – Concorso per l'assegnazione delle licenze ed autorizzazioni.

1. I candidati al concorso devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b) diploma di scuola dell'obbligo;
 - c) estremi di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A., qualora istituito;
 - d) idoneità morale ovvero assenza di cause di impedimento di cui all'art. 9;
 - e) possesso della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.);
 - f) elencazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza stabiliti nel bando, con riferimento a quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento;
 - g) l'idoneità fisica all'impiego con esenzione da difetti o imperfezioni che possano influire sullo svolgimento del servizio.
2. I candidati al concorso per l'assegnazione di autorizzazione al noleggio con conducente, oltre a quanto previsto al comma 1), devono dichiarare:
 - a) la disponibilità nel Comune autorizzante di una sede principale o secondaria presso cui possa rivolgersi l'utente per la richiesta del servizio. Per tale sede deve intendersi il luogo presso il quale i veicoli si trovano a disposizione dell'utenza e presso il quale si effettuano le prenotazioni del servizio di trasporto e deve pertanto risultare identificabile, riconoscibile dall'utente e opportunamente presidiata;
 - b) disponibilità nell'ambito del territorio comunale di un'area o locale per rimessa;
 - c) numero del personale che si intende adibire al servizio.

Art. 9 – Cause di impedimento al rilascio della licenza/autorizzazione.

1. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:
 - a) l'essere incorso in condanne irrevocabili per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni, ovvero in condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore ai 3 anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso di cui alla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge.
2. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e autorizzazioni possono essere autocertificati secondo le forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale.
3. La licenza e l'autorizzazione non possono inoltre essere rilasciate a chi:
 - a) sia incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio, sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
 - b) abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, anche nell'ambito di altri Comuni.

Art. 10 – Contenuti del bando di concorso.

1. Il bando di concorso è approvato nei termini di cui all'art. 7, 2° capoverso, del presente regolamento.
2. Il bando di concorso dovrà specificare:
 - a) il numero delle licenze e delle autorizzazioni messe a concorso;
 - b) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
 - c) l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione, dei criteri di valutazione e di preferenza;
 - d) schema di domanda con dichiarazione dei requisiti e delle cause di impedimento;
 - e) le modalità di svolgimento del concorso.

Art. 11 – Titoli di preferenza.

1. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo di almeno 6 mesi continuativi, oppure avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di titolare o collaboratore familiare o dipendente in impresa di noleggio per analogo periodo.
2. In subordine, è preferito chi ha svolto l'attività per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti in altro Comune del territorio nazionale o in altro stato della Unione Europea.
3. Qualora due o più candidati abbiano riportato lo stesso punteggio, la licenza o l'autorizzazione è assegnata al più giovane d'età.

Art. 12 – Presentazione delle domande e fasi di svolgimento del concorso.

1. La domanda di ammissione al concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni deve essere presentata presso l'ufficio indicato nel bando in carta semplice con l'indicazione di tutti i requisiti richiesti nel bando.
2. La commissione di concorso svolge le seguenti funzioni:
 - a) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide circa l'ammissione o l'esclusione dei candidati;
 - b) procede alla valutazione dei titoli e redige la graduatoria;
 - c) trasmette la graduatoria alla Giunta comunale per la relativa approvazione.

Art. 13 – Validità della graduatoria ed assegnazione delle licenze/autorizzazioni.

1. La graduatoria ha validità tre anni dall'approvazione e viene utilizzata per la copertura di licenze ed autorizzazioni che si rendono vacanti durante il periodo di validità fino al suo esaurimento.
2. L'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni avviene secondo l'ordine di graduatoria dei candidati risultati idonei.

Art. 14 – *Provvedimenti precedenti al rilascio della licenza e dell'autorizzazione.*

1. Il rilascio della licenza o dell'autorizzazione è subordinato all'immatricolazione ed al collaudo del mezzo da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e all'esibizione dei seguenti documenti:
 - a) carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di taxi o di noleggio con conducente;
 - b) foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo o dell'eventuale contratto di leasing;
 - c) assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali prescritti dalla legge.
 - d) certificazione medica di data non anteriore a tre mesi, attestante l'idoneità fisica all'impiego con esenzione da difetti o imperfezioni che possano influire sullo svolgimento del servizio.
2. La mancata esibizione dei documenti entro 90 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso comporta la decadenza dall'assegnazione dell'autorizzazione/licenza. Il Dirigente del Servizio ha facoltà di concedere, su richiesta scritta dell'interessato, una proroga dei termini per validi e documentati motivi.
3. L'assegnatario di licenza di taxi deve inoltre provvedere alla piombatura del tassametro del veicolo destinato a taxi ed alla sottoscrizione del relativo verbale presso il Comando di Polizia Municipale.

Art. 15 – *Provvedimenti successivi al rilascio della licenza/autorizzazione.*

1. Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, il titolare della licenza o dell'autorizzazione dovrà richiedere l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di Trento o, nel caso di impresa non artigiana, al Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di Trento.

Art. 16 – *Validità della licenza e dell'autorizzazione.*

1. La licenza e l'autorizzazione d'esercizio hanno validità illimitata, ferma restando la permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione. Il responsabile del procedimento verifica periodicamente o qualora ne ravvisi l'opportunità, anche a campione, la permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione.

Art. 17 – *Trasferibilità della licenza/autorizzazione d'esercizio.*

1. La licenza o l'autorizzazione d'esercizio fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile con l'azienda.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, il trasferimento è concesso a persona in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, su richiesta del titolare che si trovi in possesso di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. Il subentrante deve risultare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2.
4. In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, commi 1 e 2.
5. In alternativa a quanto previsto al precedente comma, in caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita, entro il termine massimo di 2 anni e previa autorizzazione del Dirigente del Servizio, ad un soggetto terzo, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco di un biennio, la licenza o l'autorizzazione decade.
6. Ove subentri nella licenza un minore ovvero un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, è consentito richiedere la sospensione della licenza/autorizzazione per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare della licenza; entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, il titolo autorizzatorio non potrà più essere trasferito ad altro soggetto, ma dovrà essere restituito al Comune. In alternativa, è consentito agli eredi appartenenti al nucleo familiare o ai loro legittimi rappresentanti nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali ai fini dell'esercizio provvisorio per la durata di due anni, fermo restando per gli eredi minori la possibilità di farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti fino al raggiungimento della maggiore età così come previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 21/92.
7. Al titolare che abbia trasferito la licenza di taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 18 – Domanda per il subentro nella titolarità della licenza/autorizzazione.

1. La domanda per il subentro nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione d'esercizio deve essere presentata entro i termini previsti, in carta legale, alla struttura comunale competente.
2. Il richiedente dovrà produrre copia dell'atto di trasferimento ed indicare in domanda:
 - a) di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo che intende adibire al servizio;
 - b) di non avere trasferito licenza/autorizzazione del Comune nei cinque anni precedenti;
 - c) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, commi 1 e 2. L'idoneità fisica all'impiego dovrà risultare da idonea certificazione medica di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Qualora il richiedente sia uno degli eredi avente titolo al trasferimento della licenza, già intestata a titolare deceduto, ai sensi dell'art. 17, comma 5, dovrà dichiarare inoltre che non esistono altre persone aventi pari titolo; in caso contrario dovrà allegare dichiarazione di assenso sottoscritta dalle persone aventi titolo.
4. Il rilascio della licenza o autorizzazione d'esercizio è comunque subordinato agli adempimenti prescritti dall'art. 14.

Art. 19 – Inizio e sospensione attività.

1. Nel caso di assegnazione o di acquisizione della licenza/autorizzazione per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 120 giorni dal rilascio, salvo concessione di proroga di ulteriori 120 giorni per cause non imputabili al titolare della licenza o dell'autorizzazione adeguatamente documentate.

2. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione è comunque tenuto a comunicare per iscritto al servizio comunale competente la data di inizio dell'attività.
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto alla struttura comunale competente la sospensione dell'attività qualora superiore ai 30 giorni.
4. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a 120 giorni per cause non imputabili al titolare della licenza o dell'autorizzazione adeguatamente documentate deve essere richiesta per iscritto dal titolare.

Art. 20 – Sostituzione e collaborazione familiare alla guida.

1. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, in possesso dei requisiti previsti all'art. 8, commi 1 e 2, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile (impresa familiare).
2. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono essere sostituiti, temporaneamente, da persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, commi 1 e 2, in presenza di uno dei seguenti motivi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alla armi o servizio sostitutivo;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di gestione per sostituzioni non superiore a sei mesi.
4. Il titolare della licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente deve comunicare la sostituzione alla guida alla struttura comunale competente. La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione da parte del sostituto concernente il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, commi 1 e 2, nonché l'osservanza nella disciplina dei rapporti di collaborazione.

Art. 21 – Caratteristiche delle autovetture.

1. Le autovetture adibite a taxi ed a noleggio con conducente devono rispondere alle caratteristiche di seguito elencate:
 - a) le autovetture devono essere collaudate ad uso pubblico per il servizio di taxi o di noleggio con conducente;
 - b) le autovetture di nuova immatricolazione, a partire dal 1° gennaio 1998, devono essere munite di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti;
 - c) le autovetture per il servizi di trasporto pubblico non di linea tramite il servizio di taxi devono avere la carrozzeria di colore bianco. Su entrambe le portiere anteriori devono apparire: lo stemma del Comune, le parole "Comune di Arco", "Servizio Pubblico di taxi", il numero della licenza.
 - d) per il servizio di taxi, la piastrina riprodotte la scritta "Servizio Pubblico" deve essere collocata nella parte posteriore dell'autovettura, in prossimità della targa di immatricolazione;

- e) il segnale luminoso di “Taxi” deve essere applicato in sicurezza sul tetto dell’autovettura. Il segnale luminoso “Taxi”, collegato direttamente al tassametro, deve sempre indicare la disponibilità dell’autovettura: segnale acceso indicata Taxi libero, segnale spento indica Taxi occupato;
 - f) le autovetture adibite a noleggio con conducente devono portare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “noleggio”;
 - g) le autovetture adibite a noleggio con conducente devono portare una targa posteriore recante la dicitura “NCC” inamovibile, lo stemma del Comune ed il numero dell’autorizzazione;
 - h) le applicazioni di servizio di cui ai punti c) e g) sono fornite dal Comune su modelli standardizzati.
2. Ogniqualvolta gli organi comunali di vigilanza ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovranno informare il servizio comunale competente ed effettuare la denuncia all’Ufficio della Motorizzazione Civile.

Art. 22 – Tassametro.

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi devono essere munite di tassametro omologato per la lettura del corrispettivo della corsa.
2. Il tassametro deve essere installato in posizione ben visibile al passeggero e deve essere regolato secondo le tariffe stabilite dal Comune, determinate con la procedura di cui all’art. 23 del presente regolamento, nonché collaudato e regolarmente piombato a cura del Comando Polizia Municipale.
3. Nel caso di variazione delle tariffe, il titolare della licenza deve provvedere all’adeguamento del tassametro con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Il tassametro deve essere azionato nel momento in cui il taxi inizia il servizio e interrotto a servizio concluso.
5. Il dispositivo può prevedere, oltre alla tariffa base, una o più posizioni per eventuali tariffe complementari. La sequenza delle operazioni delle differenti tariffe dovrà essere sempre progressiva in senso crescente ed il ritorno ad una tariffa inferiore non dovrà essere possibile se non previo azzeramento di ogni cifra precedentemente registrata.
6. La presenza dei dispositivi atti a bloccare il funzionamento dello strumento, con o senza visualizzazione della somma registrata, è subordinata alla condizione che la ripresa del funzionamento possa avvenire solamente previo azzeramento della somma stessa.
7. Il caso di dovesse provvedere alla spiombatura del tassametro per riparazioni allo strumento o ad altri organi dell’autovettura o in caso di rottura del sigillo, il conducente è tenuto a darne comunicazione, anche telefonica, al Comando Polizia Municipale ed a sospendere il servizio fino al nuovo collaudo, con conseguente ripiombatura.
8. In caso di guasto al tassametro, il conducente deve sospendere immediatamente il servizio ponendo i segnali d’uso “fuori servizio”.
9. Qualora il guasto avvenga mentre l’autoveicolo è in servizio, il conducente deve condurre a destinazione il passeggero riscuotendo il prezzo della corsa in base al percorso chilometrico effettuato.
10. I veicoli adibiti al servizio taxi devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
11. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il Comando Polizia Municipale.

Art. 23 – Tariffe.

1. La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 4 ed esperita la conferenza prevista dagli articoli 1 e 2 della Convenzione tra i Comuni di Arco, Riva del Garda e Nago-Torbole di data 17 ottobre 2002, stabilisce ed aggiorna le tariffe per la prestazione del servizio di taxi, nonché le condizioni di trasporto, così come previsto dall'articolo 13 della legge n. 21 del 15.01.1992.
2. La tabella riprodotte la tariffe, deve essere vistata dal Comune ed esposta all'interna dell'autovettura in modo visibile ai passeggeri.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utente ed il vettore.
4. Possono essere previste tariffe agevolate per particolari servizi aventi valenza sociale e/o per progetti promossi e/o condivisi dall'Amministrazione comunale.³

Art. 24 – Trasporto disabili.

1. Il conducente del servizio di trasporto pubblico non di linea ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante le fasi di trasporto, compresa la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap ed agli eventuali supporti ed alle carrozzine pieghevoli, occorrenti alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine per i disabili, dei cani accompagnatori dei non vedenti e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.
3. I veicoli in servizio di taxi o di noleggio con conducente, appositamente attrezzati, devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 25 – Sostituzione dei veicoli.

1. Chi intende sostituire il proprio autoveicolo dovrà presentare domanda in bollo al Responsabile del Servizio che ha rilasciato la licenza/autorizzazione, indicando il tipo, le caratteristiche dell'autoveicolo ed il numero di telaio.
2. Il Responsabile del Servizio, dopo le necessarie verifiche, provvederà al rilascio del nulla osta per il collaudo ed in seguito procederà ad annotare sulla licenza/autorizzazione le necessarie variazioni.
3. È autorizzata dal Dirigente del Servizio la sostituzione temporanea dell'autoveicolo, fermo per riparazione, con altro avente i requisiti prescritti, valendosi della licenza/autorizzazione dell'autoveicolo in riparazione.

Art. 25 bis - Servizio con autovettura di scorta

1. *A richiesta delle cooperative di produzione e lavoro o delle cooperative di servizio o dei consorzi tra imprese artigiane costituiti dai tassisti o dai noleggiatori, il Responsabile del Servizio competente in materia può concedere una o più licenze o autorizzazioni denominate "BIS" per l'immatricolazione di veicoli in servizio di scorta. Il veicolo di scorta è a disposizione di tutti gli associati, impossibilitati ad utilizzare la propria autovettura;*
2. *il titolare della "licenza o autorizzazione BIS" assegna l'autovettura nel rispetto dell'ordine cronologico delle richieste che vengono annotate in apposito registro. L'annotazione consiste*

³ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 di data 17 dicembre 2010.

nell'indicazione dei dati anagrafici del richiedente, del motivo della richiesta e la durata di utilizzo dell'autovettura;

- 3. il titolare della licenza o autorizzazione, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, provvede ad informare tempestivamente il Servizio Attività Produttive, trasmettendo le annotazioni di cui al precedente comma;*
- 4. nel caso di uso del veicolo di scorta è vietato l'utilizzo dei veicoli sostituiti;*
- 5. le "licenze o autorizzazioni Bis" per autovetture di scorta non fanno parte dell'organico comunale di cui all'articolo 3 del presente regolamento e non possono essere trasferite, alienate o trasformate in licenze o autorizzazioni personali;*
- 6. le autovetture di scorta devono essere dotate dei contrassegni previsti all'articolo 21 con una lettera alfabetica preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza o autorizzazione.*
- 7. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta di applicano le norme del presente regolamento.⁴*

Art. 26 – Posteggi dei taxi.

1. Le autovetture adibite a taxi sostano in appositi posteggi individuati dall'Amministrazione comunale e segnalati da cartelli indicatori.
2. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. È tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine.
3. È consentito all'utente di accedere al servizio di taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, purché non in prossimità e/o in vista del posteggio e quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.
4. L'Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 4, ha facoltà di istituire nuovi posteggi, di sopprimere quelli esistenti o di interdirlne temporaneamente l'uso quando lo ritenga necessario (in casi di necessità ed urgenza e fatto salvo l'interesse pubblico anche in pendenza del parere della citata Commissione).
5. L'Amministrazione comunale istituisce e regola con apposito provvedimento, in occasione di pubbliche manifestazioni, in prossimità di teatri, stadi, discoteche e luoghi di spettacolo, aree di sosta per il servizio di autonoleggio da piazza opportunamente delimitate. Nei casi previsti dal presente comma può essere consentita la sosta nelle apposite aree, individuate e regolamentate con apposito provvedimento, ai titolari di autorizzazione di autonoleggio da piazza dei Comuni firmatari della Convenzione di data 17 ottobre 2002.
6. Ai sensi del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) i posteggi sono assoggettati a concessione di area pubblica. Peraltro i titolari di licenze di taxi sono esentati dall'applicazione del canone ai sensi dell'art. 3, comma 2 lettera f) del "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 di data 30 dicembre 2003.

⁴ Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 di data 17 dicembre 2010.

Art. 27 – Turni ed orari di servizio.

1. Il servizio pubblico di taxi è regolato da turni ed orari stabiliti dal Responsabile del Servizio competente in materia, sentita la Commissione di cui all'art. 4, anche su proposta dell'Associazione di categoria.
2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati.
3. Qualora a seguito di circostanze imprevedibili e/o per causa di malattia, infortunio e ferie i turni di servizio non possano venire rispettati o modificati, il taxista è tenuto a darne immediata comunicazione anche telefonica agli uffici comunali competenti oltre che ai colleghi, qualora l'assenza sia superiore ai 7 giorni lavorativi.

Art. 28 – Interruzione del servizio.

1. Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento, pagando l'importo segnato dal tassametro o quello concordato con il noleggiatore.
2. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
3. Il servizio può essere interrotto o rifiutato anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità.
4. Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti di cui all'art. 36, dopo esplicito richiamo del conducente.

Art. 29 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.

1. Previa deliberazione della Giunta comunale, le autovetture da noleggio con conducente da piazza e da rimessa possono essere impiegate per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi o sostitutivi dei servizi di linea, sentito il concessionario del trasporti pubblico di linea.

CAPO III SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS

Art. 30 – Requisiti per l'esercizio della professione con autobus.

1. L'esercizio dell'attività di noleggiatore con autobus (autoveicoli con più di nove posti compreso il conducente) è regolato dalla Legge quadro inerente l'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente n. 218 di data 11 agosto 2003 nonché dal D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e relativo regolamento di attuazione Decreto 28 aprile 2005, n. 161.

Art. 31 – Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus.

1. In attesa dell'approvazione delle nuove disposizioni in materia come previsto all'art. 4 della legge 11 agosto 2003, n. 218 gli interessati in possesso di tutti i requisiti previsti per l'esercizio della professione, possono richiedere all'Amministrazione comunale l'assegnazione di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus o il subingresso in quelle già rilasciate, a condizione che:
 - a) abbiano sede legale o la principale organizzazione aziendale nel Comune di Arco;
 - b) dispongano di una rimessa ubicata sul territorio comunale di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio;
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di apposita domanda in carta legale contenente la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché agli adempimenti di cui all'art. 14 del presente regolamento.
3. La permanenza in capo al titolare dei requisiti previsti per l'esercizio della professione viene verificata periodicamente ogni tre anni ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 22 dicembre 2000, n. 395.
4. Si rimanda a quanto previsto dalla Legge 11 agosto 2003, n. 218 ed in particolare dagli articoli 3, 4 e 11.

CAPO IV NORME DI SERVIZIO PER I CONDUCENTI E DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI

Art. 32 – Responsabilità nell'esercizio del servizio.

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza o dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o al suo sostituto.

Art. 33 – Reclami.

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio vanno indirizzati alla struttura comunale competente o agli organi di vigilanza che, esperiti gli accertamenti, informano il Responsabile del Servizio sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

Art. 34 – Obblighi e comportamenti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea.

1. I conducenti devono attenersi ai seguenti obblighi e regole comportamentali:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza, sia verso gli utenti del servizio sia verso i colleghi;
 - b) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie, in particolare il tassametro;
 - c) tenere nel veicolo la licenza o l'autorizzazione, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
 - d) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;

- e) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- f) non fumare o consumare cibo durante la corsa;
- g) non trasportare animali di proprietà;
- h) non tenere in funzione durante il trasporto di passeggeri e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonico o altri mezzi di diffusione sonora diversi dai dispositivi di lavoro;
- i) depositare presso il Comando di Polizia Municipale qualunque oggetto dimenticato all'interno della vettura dai clienti;
- j) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico, anche in rapporto ai tempi di percorrenza, nel recarsi al luogo indicato ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- k) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, compreso il caricamento dei bagagli;
- l) non fare salire sul mezzo, durante il servizio, persone estranee per attività non inerenti il servizio;
- m) non trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
- n) anche nel caso di fuori turno, accettare servizi richiesti, per motivi di ordine pubblico, dagli agenti di Polizia Municipale e da agli agenti della Forza Pubblica;
- o) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo entri in avaria su strada extraurbana;
- p) non togliere ovvero non occultare o falsificare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo durante il servizio;
- q) fermare il veicolo ed interrompere il servizio solo su richiesta dei passeggeri ed in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- r) azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccarlo quanto il trasporto è concluso;
- s) Non apportare modifiche al tassametro e sottoporlo alla necessaria verifica quando richiesto dal Comune;
- t) non chiedere il pagamento di importo superiore a quello visualizzato sul tassametro o concordato;
- u) rilasciare al cliente la ricevuta o lo scontrino attestante il prezzo pagato per il servizio, se richiesto;
- v) esporre in modo visibile e leggibile per l'utente all'interno del veicolo il tariffario, l'indirizzo ed il numero di telefono del servizio comunale al quale inoltrare reclami;
- w) non chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i disabili, per i cani accompagnatori dei non vedenti e per gli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap;
- x) non chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvo la rivalsa nei confronti delle persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- y) esercitare il servizio personalmente, con personale dipendente, collaboratori familiari o sostituti alla guida in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 e comunque solo con personale autorizzato;
- z) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dal Comune.

2. Restano a carico dei titolari delle licenze e delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.
3. Con riferimento al servizio si autonoleggio da piazza è vietata ogni forma di pubblicità di numeri telefonici diversi da quelli che garantiscono le modalità di accesso previste dall'articolo 2, comma 1 lettera c).⁵

Art. 35 – Diritti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea.

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno diritto a:
 - a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica locale;
 - b) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
 - c) rifiutare il trasporto di animali tranne i cani per i non vedenti;
 - d) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - e) rifiutare di attendere il cliente quanto l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - f) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
 - g) rifiutare la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
 - h) interrompere la corsa in caso di inosservanza dei divieti importi agli utenti del servizio e previsti all'art. 36;
 - i) richiedere agli utenti che arrecano danno al veicolo il risarcimento del danno e, ove sia ritenuto necessario, richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Art. 36 – Comportamenti degli utenti.

1. Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:
 - a) fumare e consumare pasti sui veicoli;
 - b) imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;
 - c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
 - e) pretendere, senza la preventiva intesa con il conducente, il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada;
 - g) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico.

⁵ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 di data 17 dicembre 2010.

CAPO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 37 – Vigilanza e reclami.

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è svolta principalmente dal Comando di Polizia Municipale e dagli uffici e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689. La vigilanza più in generale, sull'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea, compete agli organi di polizia stradale individuati dal Codice della Strada.
2. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente servizio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.
3. La commissione comunale di cui all'art. 4 del presente regolamento, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sull'osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 38 – Visite e verifiche.

1. I veicoli possono essere sottoposti, prima dell'ammissione in servizio e durante l'espletamento del servizio, a visita di controllo a cura del Comando di Polizia Municipale per stabilirne l'idoneità al servizio sotto il profilo del decoro e della funzionalità, nonché della rispondenza alle prescrizioni previste dal regolamento. Gli accertamenti di carattere tecnico sono riservati all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.
2. Qualora il veicolo non sia nel dovuto stato di decoro, di conservazione e di funzionalità, il Responsabile del Servizio provvede a sospendere la licenza o l'autorizzazione, assegnando all'interessato un congruo periodo di tempo per provvedere al ripristino o alla sostituzione dell'automezzo. Trascorso inutilmente il termine, la licenza o l'autorizzazione viene revocata.

Art. 39 – Pubblicità sugli automezzi.

1. L'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno, o all'esterno, degli automezzi è ammessa nel rispetto delle norme vigenti.
2. Le insegne pubblicitarie devono comunque consentire facilmente il riconoscimento agli utenti del tipo di servizio svolto.

Art. 40 – Sanzioni.

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, le violazioni al presente regolamento sono punite con:
2. Sanzioni amministrative pecuniarie;
3. Sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione, la sospensione cautelare dal servizio, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione; nel caso di violazione all'articolo 34, comma 3), obbligo della rimozione di quanto pubblicizzato in difformità a quanto previsto dal presente regolamento;
4. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 41 – Procedimenti sanzionatori.

1. I provvedimenti di cui ai successivi articoli 43, 44, 45 e 46 sono disposti dal dirigente dell'area competente, sentita la Commissione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, secondo la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni prevede le seguenti fasi:
 - a) l'organo accertatore entro 10 giorni dal ricevimento della segnalazione provvede alla contestazione all'interessato degli addebiti;
 - b) entro 30 giorni dalla notifica, l'interessato ha facoltà di presentare memorie scritte od altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente;
 - c) dopo la valutazione della documentazione eventualmente prodotta e l'ascolto dell'interessato che ne abbia fatto richiesta vengono assunti i seguenti provvedimenti:
 - applicazione delle sanzioni amministrative previste se il fatto è fondato e provato;
 - archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi tali da doversi applicare sanzioni amministrative.
2. Dell'esito del procedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazioni di sospensione o revoca o decadenza, anche il competente ufficio provinciale della Motorizzazione civile.

Art. 42 – Diffida.

1. Il Comune diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
 - d) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 43 – Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali quanto il fatto costituisce reato, delle disposizioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative, le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 fino a euro 300,00.
2. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione o licenza è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
3. I proventi delle sanzioni spettano al Comune.

Art. 44 – Sospensione della licenza e dell'autorizzazione.

1. Oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la licenza o l'autorizzazione è sospesa dal Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore a 3 mesi, nei seguenti casi:
 - a) utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - b) prestazione del servizio taxi con tassametro manomesso;
 - c) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante;
 - d) comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di utenti o colleghi;
 - e) mancata presentazione al controllo del veicolo predisposto dagli uffici comunali, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
 - f) violazione delle norme di cui agli articoli dal 141 al 149 ed agli articoli 154, 169 comma 2, 186 e 187 del Codice della Strada (Titolo V Norme di comportamento), se i fatti sono di particolare gravità;
 - g) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati;
 - h) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
 - i) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - j) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 43 del presente Regolamento;
 - k) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - l) rifiuto della prestazione del servizio, salvo quanto previsto all'art. 35;
 - m) violazione dell'articolo 34, 3° comma del presente regolamento (in caso di recidiva) e non ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 40, 1) capoverso punto b) o nel caso in cui la rimozione di quanto pubblicizzato non possa essere immediatamente effettuata.
2. Il periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione è proposto dal Dirigente del Servizio alla Commissione di cui all'art. 4, tenuto conto della maggiore o minore gravità della infrazione e/o dell'eventuale recidiva.
3. A seguito del provvedimento di sospensione, la licenza o l'autorizzazione deve essere depositata presso la struttura comunale competente.
4. La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 45 – Sospensione cautelare dal servizio.

1. Qualora il titolare di licenza o di autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il Responsabile del Servizio può procedere, sentita la Commissione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, alla sospensione cautelare dal servizio.

Art. 46 – Revoca della licenza e dell'autorizzazione.

1. Il dirigente dell'area competente, sentita la Commissione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
 - b) il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
 - c) sia stata cumulata la licenza di taxi con altra licenza ovvero con l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciata da Comuni diversi;
 - d) svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio;
 - e) effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;
 - f) abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione/licenza per compiere o favorire attività illegali;
 - g) a seguito di 3 provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio, adottati ai sensi dell'art. 43 del presente Regolamento;
 - h) il titolare non utilizzi regolarmente il tassametro;
 - i) la licenza o l'autorizzazione siano state cedute in violazione alle norme contenute nel precedente articolo 17;
 - j) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con il servizio e/o siano state accertate gravi e ripetute violazioni al presente Regolamento.

Art. 47 – Decadenza della licenza e dell'autorizzazione.

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla vigente normativa o dal presente Regolamento per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto della licenza o dell'autorizzazione.
2. Il dirigente dell'area competente dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni, salvo casi di forza maggiore;
 - b) mancata attivazione del servizio nei termini prescritti dall'art. 19;
 - c) quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere la licenza o l'autorizzazione, nei termini previsti dall'art. 19 del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, commi 4, 5 e 6.
 - d) per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (ad es. rimessa);
 - e) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 60 giorni non giustificata da gravi motivi e autorizzata dall'autorità competente.

3. La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile ed alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento per l'adozione dei provvedimenti rispettivamente relativi alla carta di circolazione ed all'iscrizione nel ruolo dei conducenti, qualora tale ruolo sia stato istituito. Analoga comunicazione viene inoltrata all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia Autonoma di Trento o, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A., ai fini dell'aggiornamento delle relative posizioni iscritte.
4. Il soggetto che sia incorso nella decadenza della licenza o dell'autorizzazione non può ottenere una nuova licenza o autorizzazione se non sia trascorso un periodo di 5 anni.

Art. 48 – Rinuncia alla licenza e all'autorizzazione.

1. Il titolare che intende rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione o della licenza deve presentare comunicazione scritta di rinuncia allegando l'originale del titolo autorizzatorio rilasciato.

**CAPO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 49 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 di data 23 agosto 2000.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.
3. Le norme del presente Regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali e statali con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune.
4. Le licenze di taxi e le autorizzazioni per il servizio di autonoleggio con conducente mediante autovettura e autobus, già in essere prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, continuano ad avere validità.

INDICE

CAPO I	NORME GENERALI.
Art. 1	Oggetto.
Art. 2	Definizione dei servizi.
Art. 3	Organico.
Art. 4	Commissione consultiva trasporti.
CAPO II	NORME PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI.
Art. 5	Condizioni di esercizio.
Art. 6	Figure giuridiche di gestione.
Art. 7	Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze.
Art. 8	Concorso per l'assegnazione delle licenze ed autorizzazioni.
Art. 9	Cause di impedimento al rilascio della licenza/autorizzazione.
Art. 10	Contenuti del bando di concorso.
Art. 11	Titoli di preferenza.
Art. 12	Presentazione delle domande e fasi di svolgimento del concorso.
Art. 13	Validità della graduatoria ed assegnazione delle licenze/autorizzazioni.
Art. 14	Provvedimenti precedenti al rilascio della licenza e dell'autorizzazione.
Art. 15	Provvedimenti successivi al rilascio della licenza e dell'autorizzazione.
Art. 16	Validità della licenza e dell'autorizzazione.
Art. 17	Trasferibilità della licenza/autorizzazione.
Art. 18	Domanda per il subentro nella titolarità della licenza/autorizzazione.
Art. 19	Inizio e sospensione attività.
Art. 20	Sostituzione e collaborazione familiare alla guida.
Art. 21	Caratteristiche delle autovetture.
Art. 22	Tassametro.
Art. 23	Tariffe.
Art. 24	Trasporto disabili.
Art. 25	Sostituzione dei veicoli.
Art. 25 bis	<i>Servizio con autovettura di scorta.</i>
Art. 26	Posteggi dei taxi.
Art. 27	Turni ed orari di servizio.
Art. 28	Interruzione del servizio.
Art. 29	Servizio sussidiari ad integrazione del servizio.

CAPO III	SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS.
Art. 30	Requisiti per l'esercizio della professione con autobus.
Art. 31	Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus.
CAPO IV	NORME DI SERVIZIO PER I CONDUCENTI E DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI.
Art. 32	Responsabilità nell'esercizio del servizio.
Art. 33	Reclami.
Art. 34	Obblighi e comportamenti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea.
Art. 35	Diritti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea.
Art. 36	Comportamenti degli utenti.
CAPO V	VIGILANZA E SANZIONI.
Art. 37	Vigilanza e reclami.
Art. 38	Visite e verifiche.
Art. 39	Pubblicità sugli automezzi.
Art. 40	Sanzioni.
Art. 41	Procedimenti sanzionatori.
Art. 42	Diffida.
Art. 43	Sanzioni amministrative pecuniarie.
Art. 44	Sospensione della licenza e dell'autorizzazione.
Art. 45	Sospensione cautelare dal servizio.
Art. 46	Revoca della licenza e dell'autorizzazione.
Art. 47	Decadenza della licenza e dell'autorizzazione.
Art. 48	Rinuncia alla licenza o all'autorizzazione.
CAPO VI	NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 49	Entrata in vigore.